

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1743

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(FERRI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro dei Trasporti

(SANTUZ)

col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

e col Ministro per i Problemi delle Aree Urbane

(TOGNOLI)

(V. Stampato Camera n. 3782)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 maggio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 maggio 1989*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle
aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 gennaio 1989, n. 24.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° APRILE 1989, N. 121

All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche».

All'articolo 4:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Limitatamente alle sole opere da realizzare per gli interventi dei campionati mondiali di calcio del 1990, la stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il subappalto totale dell'opera è vietato. La progettazione esecutiva, nonché quella che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risulti ancora ultimata, dovrà contenere, per singole fasi esecutive, anche i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, che devono essere realizzati direttamente dalle imprese aggiudicatrici. Tali piani costituiscono parte integrante del capitolato d'appalto e sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo nei cantieri. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono autorizzati, con deliberazione di opere relative a linee metropolitane, interventi per tecnologie, impianti ed attrezzature finalizzati a garantire la sicurezza di esercizio delle linee metropolitane esistenti»;

al comma 5, dopo le parole: «sulla base di», sono aggiunte le seguenti: «piani finanziari e»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le opere possono essere eseguite anche in pendenza della formalizzazione dei relativi atti convenzionali ed anche in deroga alle convenzioni vigenti»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Interventi di competenza dell'ANAS su viabilità interconnessa con gli itinerari autostradali di collegamento delle aree di svolgimento dei campionati mondiali o riferiti a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1, possono essere affidati ai soggetti concessionari dei relativi itinerari, sulla base di apposite convenzioni che prevedano, tra l'altro, l'obbligo della manutenzione per un periodo non inferiore a cinque anni.

5-ter. Gli interventi che interessano il settore aeroportuale possono essere affidati in regime di concessione agli enti o società concessionari sulla base di apposite convenzioni, ove occorra anche integrative di quelle vigenti».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo ordinario all'ANAS è aumentato per gli anni 1989-1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989, lire 389 miliardi e 500 milioni per il 1990 e lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991. Una quota di lire 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989 e di lire 373 miliardi per l'anno 1990, è destinata alla realizzazione degli interventi da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici per le finalità di cui al precedente articolo 1. Una quota di lire 237 miliardi, in ragione di lire 16 miliardi e 500 milioni per il 1990 e di lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991, è riservata ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizio delle aree interessate dalle finalità del presente decreto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 utilizzando l'accantonamento "Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria". Per gli interventi di cui all'allegato elenco, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è altresì autorizzata ad utilizzare una quota fino a lire 240 miliardi dei residui relativi al capitolo 751 del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In relazione alle maggiori esigenze della circolazione, della sicurezza e alle emergenze in atto in connessione con le finalità del presente decreto, l'ANAS è tenuta a dare assoluta priorità per lotti funzionali alle ultimazioni relative agli interventi già programmati sugli itinerari di afflusso e servizio alle sedi di svolgimento dei campionati mondiali, realizzabili nei limiti dei residui di stanziamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dedotta la quota prevista al comma 1. La realizzazione degli altri interventi già programmati in attuazione delle disposizioni vigenti, nonché degli eventuali completamenti sui predetti itinerari, avviene secondo le disponibilità ordinarie del bilancio dell'ANAS. I programmi debbono essere comunicati alle competenti Commissioni parlamentari»;

al comma 3, le parole: «790 miliardi» e: «90 miliardi» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «900 miliardi» e: «100 miliardi»;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «e per un importo non superiore a lire 72 miliardi alla società a totale partecipazione pubblica SATTI di Torino, per interventi sulla ferrovia Torino-Ceres».

All'articolo 6, al comma 2, le parole da: «realizzazione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «ultimazione per itinerario di interventi previsti dal piano decennale di grande viabilità e ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria».

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. La deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai fini della dichiarazione di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, può incidere solamente sulle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale.

2. Le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle.

3. Le opere progettate per le quali vi sia stata l'approvazione del consiglio comunale potranno essere realizzate soltanto se otterranno i contributi di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556.

4. In caso di mancato finanziamento pubblico non hanno efficacia le eventuali varianti agli strumenti urbanistici conseguenti all'applicazione del quarto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1».

Nell'elenco allegato, alla voce: Area di Torino - Opere dell'ente locale:

al n. 9), sono aggiunte, in fine, le parole: «(tronco metropolitano Torino Dora - nuovo stadio - aeroporto di Caselle)»;

dopo il n. 9) è aggiunto il seguente:

«9-bis) linea tranviaria protetta n. 9 (Torino esposizione - nuovo stadio)».

Nell'elenco allegato, alla voce: Area di Milano - Opere dell'ente locale, al n. 10), sono aggiunte, in fine, le parole: «Stadio di S. Siro».

Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989. ()*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Interventi infrastrutturali nelle aree interessate
dai campionati mondiali di calcio del 1990**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure che consentano l'immediata realizzazione di interventi infrastrutturali nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'esecuzione delle opere pubbliche, di cui all'allegato elenco, direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati e con caratteri di non provvisorietà;

b) realizzabilità entro il 15 maggio del 1990, anche per lotti funzionali e agibili qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

(*) Vedi inoltre l'Errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1989.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, storici ed artistici.

3. Le opere di cui all'elenco allegato al presente decreto sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

4. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2.

5. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì alle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373, per le quali il termine di realizzabilità è fissato al 27 febbraio 1992. La realizzazione di tali opere può essere eseguita per lotti funzionali e non deve intralciare lo svolgimento delle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990.

Articolo 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega il Ministro competente, convoca, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal sindaco del comune interessato; ad essa partecipano i soggetti suindicati.

2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, con particolare riferimento alla loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Articolo 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina una commissione formata

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

1. *Identico.*

2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. *Identico.*

Articolo 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, aventi particolari esperienze nel settore amministrativo-contabile, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Essa opera presso l'Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per l'espletamento dei suoi compiti, la commissione si avvale di una apposita segreteria tecnica, per il cui funzionamento viene utilizzato personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel numero massimo di cinque unità. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La commissione, che dura in carica fino al 31 ottobre 1990, predisponde relazioni semestrali sull'andamento dei lavori ed una relazione conclusiva, che sono presentate dal Governo al Parlamento.

3. Gli enti e le amministrazioni che eseguono le opere e gli interventi contemplati nel presente decreto hanno l'obbligo di inviare alla commissione gli elementi dalla medesima richiesti.

Articolo 4.

1. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, il soggetto competente è tenuto a verificare i tempi di realizzazione del progetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti. Ove sia constatato che i tempi necessari non consentono l'esperibilità delle procedure ordinarie ed accelerate di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, il soggetto competente può disporre l'affidamento ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera *d*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

2. Al fine di garantire l'effettiva ultimazione delle opere nei termini previsti dall'articolo 1, il capitolato speciale di appalto per gli interventi di cui al medesimo articolo deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 5 giugno 1990 e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4.

1. *Identico.*

1-*bis*. Limitatamente alle sole opere da realizzare per gli interventi dei campionati mondiali di calcio del 1990, la stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il subappalto totale dell'opera è vietato. La progettazione esecutiva, nonché quella che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risulti ancora ultimata, dovrà contenere, per singole fasi esecutive, anche i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, che devono essere realizzati direttamente dalle imprese aggiudicatrici. Tali piani costituiscono parte integrante del capitolato d'appalto e sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo nei cantieri. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Per gli interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, i comuni possono procedere all'affidamento, anche in concessione, della progettazione e dell'esecuzione delle opere a società, imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o associazioni temporanee di imprese. Per gli interventi in cui il sistema tecnologico innovativo adottato renda necessario assicurare una specifica compatibilità degli impianti fissi con materiale rotabile di tipo non unificato, i comuni possono procedere all'affidamento in concessione unitaria di progettazione ed esecuzione delle opere e di fornitura del materiale rotabile a società, ovvero a consorzi di cui facciano parte, insieme con i soggetti che dispongono del sistema tecnologico per la progettazione integrata e per la realizzazione di linee metropolitane, imprese di costruzione in possesso dei prescritti requisiti di legge e di provata esperienza.

4. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli interventi che interessano il settore autostradale possono essere affidati dall'Azienda nazionale autonoma delle strade in regime di concessione agli enti e società concessionarie, sulla base di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti nei quali l'equilibrio economico è assicurato anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle attuali concessioni.

Articolo 5.

1. È assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade la somma complessiva di lire 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989 e di lire 373 miliardi per l'anno 1990, quale concorso dello Stato nella spesa, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco di competenza dell'Azienda. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. Per gli interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, i comuni possono procedere all'affidamento, anche in concessione, della progettazione e dell'esecuzione delle opere a società, imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o associazioni temporanee di imprese. Per gli interventi in cui il sistema tecnologico innovativo adottato renda necessario assicurare una specifica compatibilità degli impianti fissi con materiale rotabile di tipo non unificato, i comuni possono procedere all'affidamento in concessione unitaria di progettazione ed esecuzione delle opere e di fornitura del materiale rotabile a società, ovvero a consorzi di cui facciano parte, insieme con i soggetti che dispongono del sistema tecnologico per la progettazione integrata e per la realizzazione di linee metropolitane, imprese di costruzione in possesso dei prescritti requisiti di legge e di provata esperienza. Sono autorizzati, con deliberazione di opere relative a linee metropolitane, interventi per tecnologie, impianti ed attrezzature finalizzati a garantire la sicurezza di esercizio delle linee metropolitane esistenti.

4. *Identico.*

5. Gli interventi che interessano il settore autostradale possono essere affidati dall'Azienda nazionale autonoma delle strade in regime di concessione agli enti e società concessionarie, sulla base di piani finanziari e appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti nei quali l'equilibrio economico è assicurato anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle attuali concessioni. Le opere possono essere eseguite anche in pendenza della formalizzazione dei relativi atti convenzionali ed anche in deroga alle convenzioni vigenti.

5-bis. Interventi di competenza dell'ANAS su viabilità interconnessa con gli itinerari autostradali di collegamento delle aree di svolgimento dei campionati mondiali o riferiti a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1, possono essere affidati ai soggetti concessionari dei relativi itinerari, sulla base di apposite convenzioni che prevedano, tra l'altro, l'obbligo della manutenzione per un periodo non inferiore a cinque anni.

5-ter. Gli interventi che interessano il settore aeroportuale possono essere affidati in regime di concessione agli enti o società concessionari sulla base di apposite convenzioni, ove occorra anche integrative di quelle vigenti.

Articolo 5.

1. Il contributo ordinario all'ANAS è aumentato per gli anni 1989-1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989, lire 389 miliardi e 500 milioni per il 1990 e lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991. Una quota di lire 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989 e di lire 373 miliardi per l'anno 1990, è destinata alla realizzazione degli interventi da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici per le finalità di cui al precedente articolo 1. Una quota di lire

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria». Per gli interventi di cui all'allegato elenco, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è altresì autorizzata ad utilizzare una quota fino a lire 240 miliardi dei residui relativi al capitolo 751 del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. È altresì assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade la somma di lire 237 miliardi per gli anni 1990-1991 per interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa, finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico, limitatamente agli itinerari di collegamento e servizio delle aree interessate dalle finalità del presente decreto. Al relativo onere si provvede con corrispondenti riduzioni di lire 16 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990 e di lire 220 miliardi e 500 milioni per l'anno 1991 dell'accantonamento: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

2. L'ente Ferrovie dello Stato, per gli interventi di propria competenza di cui all'allegato elenco, è autorizzato a contrarre mutui nel biennio 1989-1990 nel limite massimo complessivo di lire 430 miliardi. All'onere per l'ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 43 miliardi in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Per la realizzazione degli interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi e a parcheggi, individuati con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, i comuni, i consorzi pubblici per i servizi di trasporto o società a prevalente capitale pubblico, sulla base della ripartizione delle disponibilità definita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, sono autorizzati a stipulare mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo di 790 miliardi, con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7 per cento. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, a decorrere dal 1990, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

237 miliardi, in ragione di lire 16 miliardi e 500 milioni per il 1990 e di lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991, è riservata ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizio delle aree interessate dalle finalità del presente decreto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 utilizzando l'accantonamento «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria». Per gli interventi di cui all'allegato elenco, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è altresì autorizzata ad utilizzare una quota fino a lire 240 miliardi dei residui relativi al capitolo 751 del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

1-bis. In relazione alle maggiori esigenze della circolazione, della sicurezza e alle emergenze in atto in connessione con le finalità del presente decreto, l'ANAS è tenuta a dare assoluta priorità per lotti funzionali alle ultimazioni relative agli interventi già programmati sugli itinerari di afflusso e servizio alle sedi di svolgimento dei campionati mondiali, realizzabili nei limiti dei residui di stanziamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dedotta la quota prevista al comma 1. La realizzazione degli altri interventi già programmati in attuazione delle disposizioni vigenti, nonché degli eventuali completamenti sui predetti itinerari, avviene secondo le disponibilità ordinarie del bilancio dell'ANAS. I programmi debbono essere comunicati alle competenti Commissioni parlamentari.

2. *Identico.*

3. Per la realizzazione degli interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi e a parcheggi, individuati con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, i comuni, i consorzi pubblici per i servizi di trasporto o società a prevalente capitale pubblico, sulla base della ripartizione delle disponibilità definita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, sono autorizzati a stipulare mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo di 900 miliardi, con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7 per cento. Al relativo onere, valutato in lire 100 miliardi annui, a decorrere dal 1990, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1990 e per quelli successivi dell'accantonamento «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane».

4. Nell'ambito dell'importo previsto dal comma 3 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo ventennale, secondo le modalità e le agevolazioni previste dal medesimo comma 3, per un importo non superiore a lire 9 miliardi, alla società a prevalente capitale pubblico denominata SpA Aeroporto di Cuneo-Levaldigi, che gestisce l'aeroporto di Levaldigi.

5. Per la copertura finanziaria degli interventi di competenza degli enti locali previsti dall'allegato elenco, diversi da quelli di cui al comma 3, i comuni, i consorzi pubblici per i servizi di trasporto o società a prevalente capitale pubblico, provvedono a stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.

6. Per i progetti relativi agli interventi di cui all'allegato elenco, per i quali sono stati stipulati mutui con la Cassa depositi e prestiti e che formano oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi da 31 a 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la concessione del finanziamento determina l'estinzione in via anticipata dei predetti mutui.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco sulla base di deliberazioni adottate dalla giunta municipale ai sensi dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ovvero, per i consorzi pubblici per i servizi di trasporto di cui ai commi 3 e 5, dall'organo consortile legittimato ad adottare le suddette deliberazioni in via d'urgenza.

8. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, i soggetti competenti, relativamente agli interventi di cui al comma 3, possono affidare i lavori anche in attesa della formale concessione dei mutui.

9. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco, gli enti locali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa nei limiti delle somme risultanti dal progetto di bilancio predisposto dalle rispettive giunte ed in armonia con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è ridotto per i predetti mutui a trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione delle domande da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti a cura dei comuni interessati.

Articolo 6.

1. La presentazione dei progetti esecutivi da parte degli enti locali per l'ammissione alla stipulazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti per la

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1990 e per quelli successivi dell'accantonamento «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane».

4. Nell'ambito dell'importo previsto dal comma 3 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo ventennale, secondo le modalità e le agevolazioni previste dal medesimo comma 3, per un importo non superiore a lire 9 miliardi, alla società a prevalente capitale pubblico denominata SpA Aeroporto di Cuneo-Levaldigi, che gestisce l'aeroporto di Levaldigi e per un importo non superiore a lire 72 miliardi alla società a totale partecipazione pubblica SATTI di Torino, per interventi sulla ferrovia Torino-Ceres.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Articolo 6.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

realizzazione degli interventi da attuarsi in applicazione delle norme del presente decreto, con contributo a carico del bilancio dello Stato, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 1989.

2. Le somme relative all'autorizzazione disposta dall'articolo 5, comma 1, eventualmente non utilizzate per le finalità ivi indicate, sono destinate alla realizzazione di altri interventi di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade rientranti nel piano decennale di grande viabilità e di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Le somme relative al contributo sui mutui autorizzati dall'articolo 5, comma 3, eventualmente non utilizzate nei termini indicati, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato: «Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane - metropolitane e parcheggi» per essere destinate agli interventi per parcheggi e metropolitane, anche con sistemi innovativi, nelle città di cui all'elenco allegato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Le somme relative all'autorizzazione disposta dall'articolo 5, comma 1, eventualmente non utilizzate per le finalità ivi indicate, sono destinate alla ultimazione per itinerario di interventi previsti dal piano decennale di grande viabilità e ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 6-bis.

1. La deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai fini della dichiarazione di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *l*), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, può incidere solamente sulle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale.

2. Le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle.

3. Le opere progettate per le quali vi sia stata l'approvazione del consiglio comunale potranno essere realizzate soltanto se otterranno i contributi di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556.

4. In caso di mancato finanziamento pubblico non hanno efficacia le eventuali varianti agli strumenti urbanistici conseguenti all'applicazione del quarto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1989

COSSIGA

DE MITA - CARRARO - FERRI - FANFANI -
AMATO - SANTUZ - RUFFOLO - TOGNOLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo del decreto-legge)

ALLEGATO

AREA DI TORINO

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione a parcheggi delle aree prospicienti la stazione di Torino-Lingotto e sistemazione fabbricato viaggiatori P.M. con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ristrutturazione aerostazione passeggeri.

3) Aeroporto di Levaldigi, provincia di Cuneo: prolungamento pista, ampliamento piazzale, raccordo interno, impianto radioassistenza, potenziamento aerostazione, aviorimessa e impianti tecnologici vari.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) Sottopasso di corso Grosseto.

5) Rete stradale adiacente al nuovo stadio.

6) Sistemazione a verde pubblico zona sportiva.

7) Potenziamento parcheggi aerostazione Torino-Caselle.

8) Prolungamento linea ML3 allo stadio.

9) Ferrovia concessa Torino-Ceres.

AREA DI MILANO

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione linea Milano-Torino.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

AREA DI TORINO

OPERE FERROVIARIE.

1) *Identico.*

OPERE AEROPORTUALI.

2) *Identico.*

3) *Identico.*

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) *Identico.*

5) *Identico.*

6) *Identico.*

7) *Identico.*

8) *Identico.*

9) Ferrovia concessa Torino-Ceres (tronco metropolitano Torino Dora - nuovo stadio - aeroporto di Caselle).

9-bis) linea tranviaria protetta n. 9 (Torino esposizione - nuovo stadio).

AREA DI MILANO

OPERE FERROVIARIE.

1) *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

2) Sistemazione impianto stazione Milano centrale, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

3) Realizzazione di un collegamento in galleria con il parcheggio di piazza Luigi di Savoia, attigua alla stazione centrale.

OPERE AEROPORTUALI (MALPENSA).

4) Riordino viabilità entrata-uscita aerostazione; parcheggi pullman ed ampliamento zona arrivi.

OPERE AEROPORTUALI (BERGAMO).

5) Nuova aerostazione passeggeri e ampliamento piazzale sosta aeromobili.

6) Ulteriore ampliamento piazzale sosta aeromobili e prolungamento via rullaggi.

ANAS.

7) S.s. 336 lavori di riqualifica con eliminazione degli incroci a raso ed adeguamento della sezione al tipo III delle norme C.N.R./80:

- lotto 1;
- lotto 2;
- lotto 3.

8) S.s. 342 stralcio relativo al tratto Bergamo-Orio al Serio compreso il collegamento con l'aeroporto e con la S.s. 591.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

9) Sistema trasporto innovativo stadio.

10) Parcheggi:

- Lampugnano;
- Cascina Gobba;
- via Novara;
- ospedale S. Carlo;
- Bisceglie;
- Forlanini.

11) Opere viabilistiche:

tratto da via Tesio a Cascina-Cottica e Lampugnano;

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2) *Identico.*

3) *Identico.*

OPERE AEROPORTUALI (MALPENSA).

4) *Identico.*

OPERE AEROPORTUALI (BERGAMO).

5) *Identico.*

6) *Identico.*

ANAS.

7) *Identico.*

8) *Identico.*

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

9) *Identico.*

10) Parcheggi:

- Lampugnano;
- Cascina Gobba;
- via Novara;
- ospedale S. Carlo;
- Bisceglie;
- Forlanini;
- Stadio di S. Siro.

11) *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

tratto di via Patroclo (da via Tesio a via Harar);
via Harar-via Novara-via Caldera;
tratto di via S. Giusto-via Forze Armate.

AREA DI VERONA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione Verona-P.ta Nuova, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

- 2) Ampliamento piazzale aeromobili.
- 3) Riordino viabilità esterna ed ampliamento parcheggi auto e pullman.
- 4) Realizzazione strutture terminal di Tessa.

ANAS.

5) S.s. 14 - collegamento tra la tangenziale di Mestre e l'aeroporto Marco Polo:

- lotto 1;
- lotto 2;
- lotto 3;
- lotto 4.

6) Grande viabilità-asse di penetrazione:

- tronco T4;
- tronco T9.

7) Tangenziale sud di Verona:

- lotto 13 - ampliamento autostazione di Verona Sud;
- lotto 14 - connessione con la viabilità ordinaria.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

- 8) Incrocio di via Basso Acquar-via Faccio.
- 9) Incrocio via Porta Nuova.
- 10) Incrocio di Porta Palio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

AREA DI VERONA

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

AREA DI UDINE

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione di stazione con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI (RONCHI DEI LEGIONARI).

2) Ampliamento e ristrutturazione aerostazione passeggeri, adeguamento viabilità interna ed esterna ed adeguamento parcheggi pullman.

ANAS.

3) S.s. 14 adeguamento del tratto tra il km 121+907 ed il km 122+999 in corrispondenza dell'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia (Ronchi dei Legionari).

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) Parcheggi interrati ad uso pubblico nel centro urbano:

via Magrini;
via Andreuzzi;
piazza Venerio.

5) Viabilità competenza comunale:

completamento di viale Cadore:

1° lotto, 2ª fase;
2° lotto.

6) Asse di collegamento urbano della grande viabilità.

AREA DI GENOVA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

2) Metropolitana tratta Principe-Caricamento.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

AREA DI UDINE

Identico.

AREA DI GENOVA

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

3) Copertura torrente Bisagno-stadio Ferraris:

lato Valle;
lato Monte.

4) Copertura torrente Bisagno Genova-est.

5) Corso Europa:

sottopasso corso Gastaldi-via Barrili;
sottopasso via Isonzo-via Timavo.

6) Corso Italia.

7) Pedonalità Brignole stadio.

8) Prolungamento corso De Stefanis:

tratto da via Claravezza a via del Faggio;
completamento via Toti;
tratto da via N. Costa a piazzale Parenzo;
tratto da via del Faggio a via N. Costa.

AREA DI BOLOGNA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ampliamento del piazzale sosta aeromobili.

3) Adeguamento viabilità interna ed adeguamento parcheggi auto e pullman.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) Realizzazione parcheggio zona via Andrea Costa.

5) Realizzazione parcheggio tangenziale zona Arcoveggio.

6) Realizzazione parcheggio sotterraneo in piazza della Pace.

7) Realizzazione di due sottovia ferroviari e di un sottovia stradale nella via Triumvirato.

8) Rete piste ciclabili a servizio dello stadio.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

AREA DI BOLOGNA

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

AREA DI FIRENZE

OPERE FERROVIARIE.

- 1) Velocizzazione linea Firenze-Pisa variante «La Rotta».
- 2) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI (PISA).

- 3) Adeguamento parcheggi auto e pullman.

ANAS.

- 4) Collegamento Firenze-sud-Varlungo-Campo di Marte-Coverciano:
lotto 1.
- 5) Strada di comunicazione Firenze-Pisa-Livorno:
completamento.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

- 6) Recupero urbano zone di Novoli viale Guidoni-miglioramento strutture viabili.
- 7) Parcheggio interrato e sistemazione a verde pubblico nella zona «Campo Marte».
- 8) Centro tecnico federale di Coverciano-interventi di ampliamento e ristrutturazione.
- 9) Sistemazione dei servizi all'esterno della stazione di Firenze S.M.N., lato via Valfonda.
- 10) Sottopasso ferroviario fra viale Mazzini e via Campo d'Arrigo.
- 11) Piste ciclabili lungo i viali di circonvallazione, centro storico e stadio comunale.
- 12) Parcheggi piazza stazione Parterre e piazza Ghiberti.

AREA DI ROMA

OPERE FERROVIARIE.

- 1) Collegamento aeroporto Fiumicino-Ostiense del terminal ferroviario a Ostiense.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

AREA DI FIRENZE

Identico.

AREA DI ROMA

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

2) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

3) Anello ferroviario Cintura Nord:

1° lotto funzionale: S. Pietro-Farneto-Vigna Clara.

4) Adeguamento materiale rotabile mirato ai collegamenti di tipo metropolitano ed ai servizi di trasporto dedicati al campionato mondiale di calcio.

OPERE AEROPORTUALI.

5) Ripristino viabilità interna ed ampliamento parcheggi auto pullman.

ANAS.

6) S.s. 7 svincolo da e per l'aeroporto di Ciampino.

7) S.s. 7 svincolo tra la s.s. 7 e la s.s. 217.

8) S.s. 3 sistemazione innesto con la s.c. 2 Ponti.

9) S.s. 1 adeguamento della statale tra i km 15+100 e 28+000:

1° lotto (km 15-21+750);

2° lotto (km 21+750-28).

10) G.R.A. sistemazione del tratto compreso tra la s.s. 7 e la A2:

1° lotto.

11) S.s. 1 realizzazione dello svincolo tra la s.s. 1 «Via Aurelia» e la A12 (località Tre Denari).

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

12) Raddoppio via Olimpica tratto M.llo Giardino, via Morra di Lauriano.

13) Raddoppio via Olimpica tratto di via Mora di Lauriano-p.za Dodi.

14) Raddoppio via Olimpica tratto p.za Dodi-l.go Volpi.

15) Raddoppio via Olimpica tratto via Orti della Farnesina-via Flaminia Vecchia e cavalcavia Cassia.

16) Svincolo c.so Francia.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

17) Galleria collina Fleming svincolo Tor di Quinto.

18) Parcheggio p.za Mancini.

19) Allargamento tronchi viadotto sup. ed inf. Tangenziale Est e piazzole di emergenza.

20) Ristrutturazione v.le Tor di Quinto dalla via Flaminia a via Olimpica (Ponte Milvio).

21) Nuova rampa raccordo tra L. Michelangelo e p.za della Libertà.

22) Parcheggio di scambio via Tuscolana-Cinecittà.

23) Parcheggio stazione Tiburtina.

24) Prolungamento via Pareto dalla Cassia alla Flaminia.

25) Ristrutturazione parcheggi stadio Flaminio.

26) Ristrutturazione viadotto c.so Francia e adeguamento norme.

27) Costruzione parcheggi e rete viaria collegamento nodo di scambio attestamento linea metropolitana Roma-Fiumicino.

28) Ristrutturazione v.le Angelico e pista ciclabile.

29) Viabilità Centro Rai Saxa Rubra.

30) Cavalcavia via Tor di Quinto-Olimpica.

31) Costruzione parcheggio interrato p.le Partigiani.

32) Spostamento canalizzazione PP.SS. e costruzione impianti I.P. sulla via Olimpica.

33) Adeguamenti semaforici Prati-Flaminio.

34) Realizzazione sistemi di regolazione via Olimpica tratto svincolo via Portuense-p.za M.llo Giardino e via Togliatti tra via Appia e A24.

35) Lavori di sistemazione a verde area del parcheggio di p.za Mancini.

36) Sistemazione a verde e ripristino aree interessate dal raddoppio via Olimpica da p.za M.llo Giardino a p.za Volpi.

37) Sistemazione Parco di Monte Mario e Villa Mazzanti.

38) Progetto Tevere Nord e Parco Tor di Quinto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo del decreto-legge)

39) Ristrutturazione di gabinetti pubblici.

40) Realizzazione Metro Leggero-p.le Flaminio-p.za Mancini.

41) Ferrovia Roma-Viterbo tratto urbano-p.le Flaminio-Montebello potenziamento materiale rotabile e realizzazione di due stazioni Centro Rai e Saxa Rubra.

42) Ristrutturazione delle 36 elettromotrici, messa in opera dell'impianto dell'arresto a bersaglio e parziale ampliamento deposito e officina Osteria del Curato.

43) Eliporto policlinico Umberto I.

AREA DI NAPOLI

OPERE FERROVIARIE.

1) Potenziamento della linea metropolitana tra le stazioni di Napoli Gianturco e Pozzuoli.

2) Ristrutturazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

3) Tronco viale Augusto Torretta - Piazza Vittoria della linea tranviaria rapida.

4) Eliminazione incrocio via Cintia-via Terracina-sistemazione superficiale di p.le Tecchio e p.le D'Annunzio - 1° stralcio.

5) Nuova sistemazione della viabilità esistente ad occidente di p.le Tecchio-riqualificazione urbana delle aree circostanti con la creazione di parcheggi e percorsi pedonali attrezzati - 1° stralcio.

AREA DI BARI

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione della linea Foggia-Bari e sistemazione fabbricato viaggiatori Bari Centrale con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

AREA DI NAPOLI

Identico.

AREA DI BARI

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

OPERE AEROPORTUALI.

2) Adeguamento viabilità interna ed ampliamento parcheggi auto e pullman e adeguamento attuale aerostazione.

3) Adeguamento pista aerea sicurezza soglia 07.

4) Ampliamento p.le sosta aeromobili.

ANAS.

5) S.s. 16 - Asse attrezzato Cerignola Bari-collegamento dell'asse attrezzato con l'aeroporto civile di Bari Palese.

6) S.s. 379 - Costruzione dell'asta di collegamento con l'aeroporto di Brindisi.

7) S.s. 271 - Adeguamento della sede stradale del tratto compreso tra la tangenziale di Bari e il casello autostradale A14.

8) S.s. 16 - Tangenziale di Bari - costruzione di uno svincolo altimetrico a servizio del rione Japigia.

9) Tangenziale di Bari - sistemazione della tangenziale e della strada comunale S. Caterina di S. Caterina.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

10) Adeguamento sede via Napoli, radiale di accesso dalla città a tangenziale e stadio.

11) Asse nord-sud collegante il sottopasso ferroviario di via Brigata Bari con la tangenziale e l'asse est-ovest.

12) Sistemazione strada provinciale n. 110 Modugno-Carbonara.

AREA DI PALERMO

OPERE FERROVIARIE.

1) Realizzazione di un servizio ferroviario di tipo metropolitano nel tratto Palermo-Notarbartolo-S. Polo Marittima e sistemazione fabbricato viaggiatori Palermo centrale e Notarbartolo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

AREA DI PALERMO

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

OPERE AEROPORTUALI.

2) Adeguamento parcheggi auto e pullman.
Adeguamento viabilità esterna.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

3) Progetto costruzione ponte in via dell'Autonomia Siciliana corrispondenza della trincea ferroviaria.

4) Progetto per l'allargamento di via Montepellegrino e accesso a via Ruggero Loria.

5) Progetto sistemazione via A. De Gasperi e relativa piazza - prolungamento di via Libertà da p.za Veneto a via A. De Gasperi.

6) Progetto sistemazione viaria e parcheggio per auto vie Galatea-Mungibello-Francia-Belgio-Galilei-Gen. Maria.

7) Progetto costruzione campo di calcio e velodromo nel quartiere Zen.

8) Progetto - prolungamento via Giuseppe Lanza di Scalea.

AREA DI CAGLIARI

OPERE AEROPORTUALI.

- 1) Aerostazione passeggeri e viabilità.
- 2) Adeguamento parcheggi auto e pullman.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

- 3) Parcheggi stadio S. Elia.
- 4) Passerelle palestra.
- 5) Allargamento via Dei Conversi.
- 6) Asse scorrimento v.le Marconi.
- 7) Asse mediano scorrimento «Sa Perda Bianca».

BACINI DI TRAFFICO DELLE CITTÀ SEDI
DEI CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO
1990

ANAS

Interventi sulla viabilità di adduzione per la fluidità del traffico e di sicurezza.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

AREA DI CAGLIARI

Identico.

BACINI DI TRAFFICO DELLE CITTÀ SEDI
DEI CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO
1990

Identico.